

Norme e procedure di attivazione del contenzioso tributario

Che cos'è il ricorso giurisdizionale

È lo strumento che consente al contribuente di tutelare i propri interessi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente, che è quella nella cui circoscrizione ha sede il Comune che ha emesso il provvedimento.

La Soc. Ravenna Entrate S.p.A., quale Società alla quale il Comune di Ravenna ha affidato la gestione dei propri tributi, redige gli atti avverso i quali può essere presentato ricorso in primo

grado alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, con sede in Ravenna, via Rondinelli n.6, e, in grado d'appello, alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna con sede a Bologna, Via Nanni Costa, 28.

La disciplina del contenzioso tributario è contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni, che è stato emanato dal Governo in attuazione della delega contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Per quanto riguarda gli atti emessi dal Comune il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92, contro:

- l'avviso di accertamento del tributo;
- l'avviso di liquidazione del tributo;
- il provvedimento che irroga le sanzioni;
- il ruolo e la cartella di pagamento;
- l'avviso di mora;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Come si presenta il ricorso

Il ricorso deve rispondere a precise regole, pena l'inammissibilità dello stesso, in particolare deve contenere:

- l'indicazione della commissione tributaria provinciale cui è diretto;
- l'indicazione del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale della società o del domicilio eventualmente eletto; nel caso di persona fisica, le generalità del ricorrente vanno differenziate da quelle del rappresentante legale (curatore, procuratore) indicando inoltre gli estremi della procura; per le società va indicato anche il soggetto che ha la rappresentanza legale;
- l'annotazione del codice fiscale del ricorrente;
- l'indicazione dell'ufficio tributario contro il quale si ricorre;
- il riferimento all'atto notificato contro cui si ricorre;
- l'indicazione del provvedimento che si chiede di adottare da parte della commissione tributaria;
- l'indicazione dei motivi di diritto e di fatto a sostegno della propria domanda;
- la firma del ricorrente o del difensore abilitato (nel caso di assistenza tecnica obbligatoria) sia sull'originale che sulla copia del ricorso.

Qualora manchi o sia assolutamente incerto uno degli elementi indicati, ad eccezione del codice fiscale, il ricorso è inammissibile (art. 18, 4° comma del D.Lgs. 546/92).

Termini e modalità di proposizione del ricorso

I termini per la proposizione del ricorso sono di 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto. Si tratta di termini perentori, e quindi inderogabili.

Ai sensi della Legge 7.10.1969 n. 742 il termine per impugnare è sospeso dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno, e pertanto riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Il ricorso deve essere proposto con una delle seguenti modalità:

- notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, di copia (firmata in originale) all'ente impositore (Soc. Ravenna Entrate S.p.A.);
- consegna diretta dell'originale del ricorso, a cura del ricorrente, all'impiegato addetto dell'ente impositore (Soc. Ravenna Entrate S.p.A.), che ne rilascia ricevuta sulla copia in carta semplice, o altrimenti provvede al rilascio di apposita ricevuta di deposito;
- spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento, all'ente impositore (Soc. Ravenna Entrate S.p.A.).

N.B. In caso di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale o di consegna diretta all'Ente impositore, il ricorrente, al momento di depositare la copia del ricorso presso la Commissione Tributaria, deve attestare che la copia è conforme all'originale spedito o consegnato. In mancanza di tale attestazione il ricorso può essere dichiarato inammissibile (art. 22, 3° comma, D.Lgs. 546/92).

Successivamente, entro 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso, copia dello stesso con allegati i documenti deve essere depositata dal ricorrente presso la Commissione Tributaria Provinciale (c.d. "costituzione in giudizio del ricorrente"), dietro il pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) dovuto, il cui ammontare varia a seconda del valore della causa opposta. La copia può anche essere spedita a mezzo del servizio postale (in plico raccomandato senza busta) ma deve comunque pervenire alla Segreteria della Commissione Tributaria entro il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso.

Da chi deve farsi assistere il contribuente per stare in giudizio

Il contribuente deve essere assistito in giudizio da un **difensore abilitato**.

Per quanto concerne il contenzioso sui provvedimenti ICI, sono abilitati all'assistenza tecnica

dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali:

- gli avvocati;
- i procuratori legali;
- i dottori commercialisti;
- i ragionieri;
- i periti commerciali;
- Per le controversie di valore inferiore a Euro 2.582,28, i ricorsi possono essere proposti anche direttamente dal contribuente, che quindi può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Come si difende l'Ente impositore (Soc. Ravenna Entrate)

Entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato proposto l'Ente si costituisce in giudizio mediante deposito presso la segreteria della commissione del fascicolo contenente le controdeduzioni con le quali espone tutte le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui si intende avvalere.

La decisione del ricorso

La Commissione Tributaria decide il ricorso pronunciando una sentenza.

Come impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale

Il termine per impugnare la sentenza è:

- di 60 giorni, se la sentenza è stata notificata dalla parte vittoriosa a quella soccombente;
- di 1 anno, se la sentenza è stata soltanto pubblicata mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.
- Anche i predetti termini, che decorrono rispettivamente dalla data della notificazione o del deposito della sentenza, sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali previsti dalla legge 7.10.1969, n. 742.
- L'appello si propone alla Commissione Tributaria Regionale, nelle stesse forme del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La procedura è simile a quella esaminata per il ricorso (art. 52 - 61 del D.Lgs. 546/92).